



**PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO**  
**COMUNALE DI NOVATE MILANESE**  
**PROVINCIA DI MILANO**

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**Il Sindaco**

*Lorenzo Guzzeloni*

**Il Responsabile del Procedimento**

*Francesca Dicorato*

**Il Segretario e Direttore Generale**

*Alfredo Ricciardi*

**Gruppo di lavoro**

*Luca Menci (Capogruppo)*  
*Fabrizio Monza*  
*Fabio Ceci*  
*Marco Banderali*  
*Roberto Bertoli*  
*Alex Massari*  
*Gianluca Vicini*  
*Adriano Nichetti*  
*Linda Parati*  
*Helga Destro*  
*Fabio Cervi*

*Studio Te.Am S.r.l.*  
*Marco Antonelli*  
*P. Alessandro Tarenzi*  
*G. A. Alberto Giarratana*  
*Luca Festa*  
*Marco Picco*

Adozione	Delibera C.C. n°	del
Controdeduzioni	Delibera C.C. n°	del
Approvazione	Delibera C.C. n°	del



## **INDICE**

<b>CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
ART. 1: FINALITÀ DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE RELATIVE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE .....	3
ART. 2: VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A. ....	3
ART. 3: ESCLUSIONI .....	4
ART. 4: DEFINIZIONI TECNICHE .....	4
ART. 5: MISURAZIONI E CONTROLLO .....	4
<b>CAPO 2: DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI .....</b>	<b>4</b>
ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO IN ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE .....	4
<b>CAPO 3: PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO .....</b>	<b>5</b>
ART. 7 REDAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	5
ART. 8 CONTENUTO DEI PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	5
ART. 9 ADOZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO .....	6
<b>CAPO 4: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLI E COMMERCIALI) .....</b>	<b>6</b>
ART. 10 NORME GENERALI .....	6
ART. 11 IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO .....	6
ART. 12 PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE IMPRESE .....	7
ART. 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO .....	7
ART. 14 TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI RISANAMENTO .....	8
<b>CAPO 5: PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....</b>	<b>8</b>
ART. 15 PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	8
ART. 16 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO .....	10
ART. 17 RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE E DEL NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO, ACCOGLIMENTO DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ ...	11
ART. 18 PERMESSI DI COSTRUIRE O DENUNCIE DI INIZIO ATTIVITÀ NELLA FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE .....	12
ART. 19 PIANIFICAZIONE URBANISTICA .....	13
<b>CAPO 6: MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO .....</b>	<b>13</b>
ART. 20 RUMORE PRODOTTO DA TRAFFICO VEICOLARE .....	13
ART. 21 LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE O DI PUBBLICO SPETTACOLO .....	14
ART. 22 CAMPANE .....	14
<b>CAPO 7: AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE .....</b>	<b>14</b>



ART. 23 DEFINIZIONE ATTIVITÀ TEMPORANEE .....	14
ART. 24 DELIBERA COMUNALE DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ TEMPORANEE .....	14
ART. 25 ATTIVITÀ SOGGETTE .....	14
ART. 26 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RICHIESTA .....	15
ART. 27 AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - RILASCIO .....	16
<b>CAPO 8: SANZIONI .....</b>	<b>17</b>
ART. 28 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI .....	17
ART. 29 SUPERAMENTO DEI LIMITI DI EMISSIONE, IMMISSIONE E DIFFERENZIALE .....	17
ART. 30 SCHIAMAZZI E RUMORI MOLESTI.....	17
ART. 31 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE SENZA COMUNICAZIONE, AUTORIZZAZIONE O AL DI FUORI DEGLI ORARI AUTORIZZATI.....	17
ART. 32 IMPIANTI ELETTROACUSTICI DI LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE O DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	17
<b>CAPO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>18</b>
ART. 33 ENTRATA IN VIGORE .....	18
ART. 34 AGGIORNAMENTO DELLE N.T.A. ....	18

## **CAPO 1: DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1: Finalità della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale e delle relative Norme Tecniche di Attuazione*

- 1.** In adempimento all'articolo 6, comma 1, lettera e, e comma 2, della Legge 447/95 il Comune di Novate Milanese si dota delle presenti Norme Tecniche di Attuazione della Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale (di seguito definite come N.T.A.), con le seguenti finalità:
  - a) stabilire le modalità di attuazione, per quanto di competenza del Comune, della Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, redatta ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1997 n. 447 e nel rispetto delle raccomandazioni contenute nel D.G.R. del 2 luglio 2002 n. VII/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", al fine di garantire la tutela della cittadinanza dai fenomeni di inquinamento acustico. La Zonizzazione Acustica stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
  - b) applicare in modo ottimale la Zonizzazione Acustica del territorio Comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle sorgenti fisse che producono tali alterazioni, delle attività rumorose temporanee, al fine di contenere la rumorosità entro i limiti di accettabilità stabiliti.
  - c) dare corso all'attuazione, per quanto di competenza del Comune, alla disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico derivante dalle sorgenti mobili, dalle sorgenti fisse e dalle attività temporanee.
  - d) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
  - e) l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile.
- 2.** Sono abolite, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti N.T.A., tutte le norme in materia di inquinamento acustico predisposte anteriormente dall'Amministrazione Comunale di Novate Milanese.

### *Art. 2: Validità e aggiornamento delle N.T.A.*

- 1.** L'osservanza delle norme riportate nelle presenti N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Novate Milanese, che provvede a vigilare in materia di tutela dall'inquinamento acustico mediante gli uffici comunali preposti e ove necessario, utilizzando come supporto tecnico l'unità operativa dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

2. Nel caso di modifiche del quadro normativo di riferimento, le stesse prevarranno sulle presenti N.T.A.

#### Art. 3: Esclusioni

1. Sono escluse dalle presenti N.T.A. le esposizioni professionali al rumore per le quali si applica la disciplina di cui al D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

#### Art. 4: Definizioni Tecniche

1. Le definizioni tecniche per l'attuazione delle presenti N.T.A. sono indicate nella Relazione Tecnica del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Novate Milanese.

#### Art. 5: Misurazioni e controllo

1. Le attività di vigilanza e di controllo in materia di inquinamento acustico sono di competenza del Comune che le effettua richiedendo l'intervento, a titolo di supporto tecnico, del personale tecnico dell'ARPA.
2. E' facoltà del Comune avvalersi del supporto tecnico dell'ARPA o di tecnici qualificati e competenti in acustica ambientale, riconosciuti ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447.

### **CAPO 2: DEFINIZIONE DEI LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI SONORI**

#### Art. 6 Classificazione del territorio in zone appartenenti a classi acustiche

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sentiti i pareri degli organi tecnici del Comune, dell'A.R.P.A. competente per il territorio e dei comuni limitrofi, viene approvata la Zonizzazione acustica del territorio comunale, con suddivisione del territorio in sei classi acustiche (denominate I, II, III, IV, V, VI), secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, dalla Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
2. L'approvazione della zonizzazione acustica è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze attribuite allo stesso dal D.Lgs. 267/2000.
3. La Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, è soggetta a verifiche o variazioni; queste ultime da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale, quando per effetto di nuovi insediamenti o di modifiche di quelli esistenti, in accordo agli strumenti urbanistici comunali, le caratteristiche di una o di più classi acustiche risultino modificate in misura tale da rendere necessaria l'attribuzione alle stesse di classi diverse.

L'approvazione delle varianti alla zonizzazione acustica e delle presenti N.T.A. di attuazione della stessa seguono il procedimento amministrativo come disposto dalla Legge Regionale n. 13 del 10 agosto 2001.

## **CAPO 3: PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO**

### *Art. 7 Redazione del piano di risanamento acustico*

- 1.** Il Comune di Novate Milanese provvede a redigere e ad adottare piani di risanamento acustico del proprio territorio ai sensi dell'articolo 7 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, secondo i criteri e le procedure stabilite dall'articolo 11 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13.
- 2.** I piani di risanamento acustico del territorio comunale vengono adottati obbligatoriamente nei seguenti casi:
  - a) superamento dei limiti di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447, così come definiti dall'articolo 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997;
  - b) presenza nella zonizzazione acustica del territorio di zone adiacenti aventi limiti che si discostano per più di 5 dB(A): in tal caso il piano viene approvato contestualmente alla classificazione acustica del territorio comunale, ed è relativo solamente a quelle zone dove si verifica l'accostamento per più di 5 dB(A).
- 3.** Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce:
  - a) i contenuti del piano urbano del traffico (P.U.T.), e degli ulteriori piano adottati;
  - b) dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano di Governo del Territorio (PGT);
  - c) dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'Art. 12 delle presenti N.T.A.;
  - d) dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore predisposto dalle società e dagli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade e le ferrovie, come previsti dall'art. 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 e dal D.M. 29 novembre 2000 e successivo D.M. 23 Novembre 2001.
- 4.** La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.  
Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 ed ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998.

### *Art. 8 Contenuto dei piani di risanamento acustico*

- 1.** Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dalla Legge Regionale 13/2001, nonché quanto riportato all'Art. 16 comma 3, devono contenere le seguenti informazioni:
  - l'individuazione delle aree da risanare;
  - l'individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;



- i risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;
  - le priorità da seguire per quanto attiene gli interventi di risanamento;
  - i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, ovvero coloro che causano la situazione da risanare;
  - gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
  - la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
  - i tempi previsti per il risanamento ambientale;
  - le eventuali misure cautelative a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.
2. L'amministrazione Comunale nella redazione del piano di risanamento acustico, recepisce anche le disposizioni di cui al D.M. 29 novembre 2000.

#### Art. 9 Adozione del piano di risanamento acustico

1. Il piano di risanamento acustico viene adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione e trasmesso alla Provincia ed alla Regione, entro trenta giorni dall'adozione, per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13 agosto 2001. Può essere chiesto il parere all'ARPA competente per il territorio a titolo di consulenza: il parere di questo ente tuttavia non è né obbligatorio né vincolante.

### **CAPO 4: INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, AGRICOLI E COMMERCIALI)**

#### Art. 10 Norme generali

1. Fatte salve le disposizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265 relativamente alle industrie insalubri, al fine di prevenire episodi di inquinamento acustico, e compatibilmente con le Norme Tecniche contenute nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e nella Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), non sono ammessi nuovi insediamenti industriali nelle aree classificate in classe I, II e III e nuovi insediamenti artigianali nelle aree classificate in classe I e II.
2. Per quanto riguarda gli insediamenti industriali e artigianali tuttora esistenti all'interno delle classi I, II e III, essi possono avvalersi in via prioritaria delle norme relative alla delocalizzazione degli impianti industriali; il Comune inoltre favorisce e promuove la delocalizzazione di insediamenti produttivi verso zone più idonee sia dal punto di vista acustico che urbanistico.

#### Art. 11 Impianti a ciclo produttivo continuo

1. Gli impianti a ciclo produttivo continuo eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. dell'Ambiente 11 Dicembre 1996 (19 marzo 1997), che operano nelle zone non esclusivamente industriali, non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 della D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale.
3. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire, del nulla osta all'esercizio e per l'accoglimento della denuncia di inizio attività di cui all'Art. 17 delle presenti N.T.A..

#### *Art. 12 Piani di risanamento acustico delle imprese*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di tutela del territorio dagli episodi di inquinamento acustico, le imprese verificano il rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica e in caso di supero degli stessi devono presentare piani di risanamento acustico al fine di adeguare le emissioni sonore provenienti dai propri insediamenti produttivi (industriali, artigianali, agricoli e commerciali) ai limiti di emissione e di immissione previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Novate Milanese.
2. Il piano di risanamento acustico deve essere presentato al Comune di Novate Molanese entro sei mesi dalla data di approvazione della zonizzazione acustica del territorio comunale da parte del Consiglio comunale.

#### *Art. 13 Modalità di presentazione dei piani di risanamento*

1. Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n. VII/6906; in particolare dovranno essere dettagliati:
  - dati identificativi del legale rappresentante dell'attività;
  - la tipologia di attività;
  - la zona di appartenenza secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, nonché la classificazione urbanistica definita dal P.G.T.;
  - il ciclo tecnologico dettagliato dell'azienda;
  - la caratterizzazione acustica e tecnica delle singole sorgenti sonore presenti nell'insediamento, con particolare riferimento alle emissioni di ciascuna e al contributo al valore limite di immissione;
  - la/e fase/i del ciclo tecnologico o il/i macchinario/i che determinano l'eventuale superamento dei limiti di zona o del limite differenziale;
  - le caratteristiche temporali di funzionamento degli impianti e la loro periodicità;
  - i risultati delle rilevazioni fonometriche eventualmente effettuate;
  - le modalità tecniche di adeguamento delle emissioni sonore e le ragioni della loro scelta;
  - le caratteristiche e le proprietà di abbattimento del rumore dei materiali utilizzati;
  - i tempi stimati per il rientro nei limiti di zona e per l'adeguamento del limite differenziale.



2. La relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

#### Art. 14 Tempi per la realizzazione dei piani di risanamento

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 4 della Legge Regionale 10 agosto 2001 n. 13 il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento delle imprese è pari a trenta mesi dalla data di presentazione del piano. Tale termine massimo non deve essere considerato come standard ma sarà riservato solo ed esclusivamente a quelle situazioni il cui risanamento, per complessità tecnica, operativa e per investimenti economici, effettivamente richieda un adeguato margine temporale. In ogni caso il tempo concesso per il risanamento acustico dovrà essere effettivamente commisurato alla complessità e alla difficoltà della singola situazione intrinseca.
2. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di bonifica acustica deve esserne data notizia da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impresa all'Amministrazione Comunale.

## **CAPO 5: PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

#### Art. 15 Previsione di impatto acustico

1. Ai sensi dell'articolo 8 comma 4 della Legge 447/95, la domanda per il rilascio del permesso di costruire o per l'accettazione della denuncia di inizio attività per:
  - a) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive;
  - b) nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività sportive e ricreative;
  - c) nuovi impianti e infrastrutture adibiti a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;deve contenere un'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico.
2. La previsione di impatto acustico deve costituire parte integrante delle domande di nulla osta all'esercizio dell'attività.
3. Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della Legge 447/95, sono tenuti a predisporre un'adeguata documentazione di impatto acustico i soggetti titolari dei progetti o delle opere (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:
  - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
  - c) discoteche;

- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il Comune richiede e valuta la documentazione di impatto acustico anche qualora le opere indicate nel presente comma siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

**4.** Il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 prevede la semplificazione della documentazione di impatto acustico si riporta in forma integrale il Capo III art. 4:

- 1 Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nella tabella B (riportata in forma integrale), fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi e' fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
- 2 Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- 3 In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, e' fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.

## Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.

**Tabella 1: Tabella B \_ D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227****Art. 16 Valutazione previsionale di clima acustico**

1. È fatto obbligo ai proponenti o titolari/legali rappresentanti/costruttori (Amministrazione Comunale compresa), di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere, ad elevato impatto acustico (art. 8 comma 2 della Legge 447/95):

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A, B, C, D, E ed F, così come definite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi o ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

**Art. 17 Rilascio del permesso di costruire e del nulla osta all'esercizio, accoglimento della denuncia di inizio attività**

**1.** Le previsioni di impatto acustico e le valutazioni previsionali di clima acustico, definite all'Art. 15 e all'Art. 16 delle presenti N.T.A., inviate all'Ufficio Comunale competente, dovranno essere redatte secondo quanto indicato nella D.G.R. n. VII/8313 del 8 marzo 2002 da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 ed ai sensi del D.P.C.M. 31 marzo 1998, e dovranno comunque contenere le seguenti informazioni:

- le sorgenti sonore, esterne ed interne, presenti nell'insediamento;
- i risultati delle rilevazioni fonometriche effettuate per la valutazione del clima acustico presente nella zona prima dell'insediamento dell'attività;
- la previsione dell'incremento sonoro sull'ambiente esterno prodotto dal loro funzionamento;
- la presenza di eventuali sorgenti sonore che possano presumibilmente provocare un superamento dei limiti massimi ammissibili o del limite differenziale;
- gli interventi tecnici e/o organizzativi che si intendono mettere in atto al fine di mitigare l'effetto delle emissioni sonore.

La documentazione, unitamente alla domanda di permesso di costruire o di nulla osta all'esercizio, viene inviata all'A.R.P.A. competente per territorio, per il parere di competenza; alle denunce di inizio attività dovrà essere allegata, la documentazione di cui al punto 1), redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

**2.** Il Responsabile del Procedimento, in seguito al parere negativo dell'A.R.P.A. propone il diniego del rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione all'esercizio; in caso di denuncia di inizio attività, qualora in seguito a controlli si verifichi l'inadeguatezza degli elaborati presentati si procederà a termini di legge.

Le richieste di permesso di costruire o di denunce di inizio attività devono inoltre essere accompagnate da una relazione che attesti la verifica previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997: nelle fasi di progettazione e realizzazione di nuovi edifici, devono essere adottati i necessari accorgimenti per il rispetto dei parametri di isolamento acustico dettati dal D.P.C.M. 05.12.1997.

Nel caso di edifici destinati a:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
- ospedali, case di cura, di convalescenza, di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere quali autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, quindi strade di tipo A, B, C, D, E ed F, discoteche e locali notturni, impianti sportivi e ricreativi, attività artigianali e industriali
- biblioteche
- edifici residenziali con più unità abitative

dovrà essere presentata relazione riportante i requisiti acustici passivi delle partizioni dell'edificio e degli impianti tecnologici, redatta da Tecnico Competente in acustica (art. 2 comma 6 della L. 447/95).

Misure in opera, nel rispetto delle norme tecniche in vigore, dovranno essere effettuate per:

- scuole di ogni ordine e grado e asili nido;
- palestre, mense;
- biblioteche

I risultati dovranno rispettare i valori prescritti dal D.P.C.M. 05.12.97.

**Art. 18 Permessi di costruire o denunce di inizio attività nella fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie**

- 1.** La documentazione relativa agli interventi edificatori previsti all'interno delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali e ferroviarie, identificate nella TAVOLA 1 DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, deve contenere la documentazione di cui all' Art. 15 e all'Art. 16 delle presenti N.T.A..
- 2.** Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture stradali esistenti alla data del 16 giugno 2004, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art. 13 sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione se rilasciato dopo il 16 giugno 2004, così come definito nel D.P.R. 142/04.
- 3.** Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di:
  - infrastrutture stradali di nuova realizzazione,
  - ampliamenti in sede di infrastruttura stradale in esercizio,
  - affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti,

gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione se rilasciato dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale. Gli interventi riguardano solo la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali ricettori. Il rispetto dei limiti di immissione è assicurato ad un'altezza di 4 metri dal piano campagna.

4. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti sono a carico del titolare dell'atto autorizzativo all'edificazione rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria.

#### Art. 19 Pianificazione urbanistica

1. Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, le destinazioni d'uso delle aree devono essere stabilite prevedendo le eventuali misure di mitigazione degli effetti dell'inquinamento acustico.
2. Ad ogni variante del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) o di ogni variante che possa comportare modifiche del clima acustico di determinati comparti di territorio, il Comune provvede a modificare la zonizzazione acustica del territorio comunale, adeguandola alle nuove destinazioni urbanistiche, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 luglio 2002 n. VII/9776 e della legislazione vigente in materia di inquinamento acustico.
3. Tutti i progetti urbanistici attuativi delle previsioni dello strumento urbanistico generale devono essere corredati da idonea documentazione che attesti la conformità degli interventi alla classificazione acustica delle zone in cui questi vengono realizzati; qualora necessario, il Responsabile del Procedimento può chiedere la presentazione di una proposta di variante alla classificazione acustica, la quale dovrà essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale.

## **CAPO 6: MISURE GENERALI DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO**

#### Art. 20 Rumore prodotto da traffico veicolare

1. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.



2. Il Comune di Novate Milanese riceve i piani di contenimento ed abbattimento del rumore per la formulazione delle osservazioni di competenza ai sensi del D.M. 29 novembre 2000 e all'articolo 9 della legge regionale 13/2001.

#### **Art. 21 Luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo**

1. Tutti i luoghi di pubblico spettacolo, d'intrattenimento danzante ed i circoli privati, sono tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 ed a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello stesso D.P.C.M..
2. L'osservanza del D.P.C.M. 215/1999 è prevista in qualsiasi ambiente accessibile al pubblico di pertinenza delle tipologie citate nel precedente comma, sia all'interno di ambienti chiusi, sia all'aperto.
3. I titolari delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a predisporre la valutazione previsionale di impatto acustico come previsto all'Art. 15 delle presenti N.T.A.

#### **Art. 22 Campane**

1. Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni delle presenti N.T.A., qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.

### **CAPO 7: AUTORIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE**

#### **Art. 23 Definizione attività temporanee**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività estemporanea e saltuaria che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili.

#### **Art. 24 Delibera Comunale di gestione delle attività temporanee**

Il Comune di Novate Milanese, con Delibera Comunale potrà determinare gli orari, i limiti massimi di immissione e la durata delle attività a carattere temporaneo che potranno differenziarsi in relazione al tipo di attività.

#### **Art. 25 Attività soggette**

1. Sono sottoposte a preventiva comunicazione, le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:
  - a) cantieri edili, stradali ed assimilabili;
  - b) annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli circolanti;
  - c) utilizzo di macchine agricole nel periodo notturno;
  - d) mercati, fiere e commercio ambulante su area pubblica;

e) spettacoli e trattenimenti all'aperto:

- e.1) manifestazioni sportive effettuate al di fuori di impianti sportivi;
- e.2) feste e manifestazioni popolari, patronali, politiche, religiose, culturali e sagre effettuate all'aperto;
- e.3) luna park e circhi;
- e.4) spettacoli pirotecnici.
- e.5) concerti di musica, spettacoli di cabaret e spettacoli di arte varia, quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante;
- e.6) piano bar all'aperto connesso con esercizio pubblico, quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante; sono comunque escluse le attività stagionali;
- e.7) diffusione di musica con altoparlanti all'esterno degli esercizi pubblici (vedi anche Art. 34) quando svolte in modo sporadico e non incluse nella normale attività del locale ospitante; sono comunque escluse le attività stagionali;

L'ufficio comunale competente esamina le comunicazioni, inviate dall'interessato in carta semplice almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività; ne verifica la compatibilità con quanto previsto dalla Delibera Comunale (Art. 24 delle N.T.A.), richiede le integrazioni eventualmente necessarie e in caso di incompatibilità esprime motivato diniego.

Il richiedente, nell'istanza, deve dichiarare di aver preso visione e di rispettare sia gli orari, sia i limiti massimi di immissione, riportati nella Delibera Comunale (Art. 24 delle N.T.A.).

- 2.** I cantieri edili e stradali effettuati per conto del Comune di Novate Milanese, nonché le manutenzioni del verde pubblico appaltate dal Comune non sono sottoposte alla comunicazione di cui al comma 1. In sede di gara d'appalto la ditta deve comunque indicare le caratteristiche acustiche delle apparecchiature che verranno utilizzate, gli accorgimenti tecnici ed organizzativi che intende mettere in atto al fine di evitare episodi di inquinamento acustico, dichiarare la propria disponibilità ad effettuare i lavori negli orari che saranno indicati dal Comune.
- 3.** Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti all'Art. 24 delle N.T.A..

#### **Art. 26 Autorizzazione in deroga - Richiesta**

- 1.** La richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti massimi di immissione stabiliti all'Art. 24 delle N.T.A. è presentata al comune almeno 45 giorni prima rispetto all'inizio dell'attività e corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nella quale siano illustrati:
  - a) i macchinari, le attrezzature, gli strumenti e gli impianti che si intendono utilizzare;

- b) le tipologie di sorgenti sonore presenti, la loro ubicazione e le loro caratteristiche costruttive: potenze installate, potenze utilizzate, presenza di eventuali limitatori, ecc.;
- c) estratto di P.G.T. con evidenziata la zona interessata dall'attività temporanea, compreso un'area sufficientemente vasta da contenere le abitazioni e gli spazi utilizzati da persone o comunità confinanti;
- d) planimetria con la dislocazione delle sorgenti sonore e di confini dell'area di pertinenza, in scala adeguata;
- e) gli orari di esercizio, diurni e notturni, dell'attività temporanea;
- f) gli orari di esercizio delle sorgenti sonore rilevanti;
- g) la durata complessiva dell'attività temporanea;
- h) i livelli di immissione sonora che presumibilmente verranno raggiunti;
- i) i livelli di immissione sonora in deroga che si intende richiedere.

- 2.** Nell'istanza dovranno essere precisati i limiti di emissione sonora e di immissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale; dovrà essere inoltre allegato un estratto del piano con indicazione dell'ubicazione dell'attività.

#### Art. 27 Autorizzazione in deroga - Rilascio

- 1.** L'Ufficio Comunale preposto verifica l'esistenza di titolo abilitante al costruire nel caso di cantieri edili, la stipula del contratto nel caso di lavori pubblici, l'autorizzazione di polizia amministrativa o di altri enti nel caso di manifestazioni all'aperto. Verifica inoltre che l'attività temporanea per cui si chiede autorizzazione non sia incompatibile con la destinazione acustica del luogo in cui questa deve essere effettuata.
- 2.** Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In essa gli uffici comunali possono stabilire prescrizioni relativamente a:
- a) massimi livelli equivalenti da rispettare, in deroga ai limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e riportati nelle Tavole di Zonizzazione Acustica ;
  - b) orari entro cui effettuare l'attività, in conformità ai disposti di cui delle presenti all'Art. 24 delle N.T.A;
  - c) precauzioni tecniche ed organizzative da adottare al fine di ridurre al minimo possibili fenomeni di inquinamento acustico.

## **CAPO 8: SANZIONI**

### *Art. 28 Ordinanze contingibili e urgenti*

- 1.** Chiunque non ottemperi a ordinanze contingibili e urgenti dettate da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente emanate dalle autorità competenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

### *Art. 29 Superamento dei limiti di emissione, immissione e differenziale*

- 1.** Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00

### *Art. 30 Schiamazzi e rumori molesti*

- 1.** Chiunque provoca rumori molesti in maniera tale da arrecare disturbo, è punito ai sensi dell'articolo 659 del codice penale. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

### *Art. 31 Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati*

- 1.** Chiunque eserciti una delle attività di cui all' Art. 24 senza comunicazione o autorizzazione in deroga come prevista dall' Art. 24 e dall' Art. 25, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti nella Delibera Comunale prevista all'Art.24 o nell'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 258,23 a € 10.329,14,00 ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova comunicazione o nuova domanda di autorizzazione in deroga di cui all' Art. 24 delle presenti N.T.A..

### *Art. 32 Impianti elettroacustici di luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo*

- 1.** I titolari dei luoghi di pubblico spettacolo, di luoghi di intrattenimento danzante, di circoli privati che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora che non sono in possesso dell'autocertificazione di cui all' Art. 21 delle presenti N.T.A., in accordo con i disposti del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 e con la sospensione della licenza d'esercizio fino a che non sia stato adempiuto al disposto del D.P.C.M. 215/1999.



## **CAPO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### *Art. 33 Entrata in vigore*

- 1.** Le presenti N.T.A. entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, sentito il parere dell'A.R.P.A. competente per il territorio e delle commissioni tecniche comunali.
- 2.** La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali tecnici interessati, alle associazioni delle imprese industriali e alla cittadinanza intera.

### *Art. 34 Aggiornamento delle N.T.A.*

- 1.** Le presenti N.T.A. vengono aggiornate da nuove disposizioni legislative che modifichino, integrino, completino le disposizioni contenute nelle presenti N.T.A.. Qualsiasi prescrizione delle N.T.A. che venga a trovarsi in contrasto con nuove emanazioni legislative viene automaticamente a decadere.